



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DELLA SPEZIA

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELLA SPEZIA

Il Presidente del Tribunale della Spezia e il Procuratore della Repubblica

Vista la nota n. 511/2022 del Procuratore Generale

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha aggiunto, al D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, l'art. 4 quater, secondo il quale, fino al 15 giugno 2022, *"l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età"*, con l'eccezione dell'accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché con l'eccezione temporanea dell'infezione da SARS-COV-2, che determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;

visto l'art. 4-quinquies D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, introdotto sempre dall'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, secondo il quale, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies commi 1 e 2 (cioè il personale amministrativo ed i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari), 9-sexies commi 1 e 4 (cioè i magistrati ordinari e onorari e i giudici popolari) del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater (e cioè i soggetti ultracinquantenni), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, e cioè che attestino:

- ✓ a): l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- ✓ b): l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-COV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- ✓ c-bis): l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

Considerato che quanto sopra richiamato potrà essere verificato tramite la app Verifica-C19 mediante la tipologia indicata indicata come **“rafforzata”** con esclusione, dunque, della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;

rilevato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 4 quinquies, la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni spetta ai datori di lavoro per il personale amministrativo ed al Procuratore Generale per i magistrati e che le verifiche stesse sono effettuate sempre con le modalità indicate dall'articolo 9 comma 10 de 1D.L. 52/2021;

vista la delega del Procuratore Generale in data 11/02/2022 Prot. n. 511/2022;

visti inoltre i commi 4 e 5 del citato art. 4 quinquies;

considerato che le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 andranno eseguite con le modalità finora adottate per tutti gli altri soggetti, e quindi mediante controllo agli ingressi del palazzo di giustizia della Spezia da parte delle guardie giurate addette alla vigilanza, con utilizzo, come sopra indicato, della app “Verifica C19”;

DISPONGO

1. dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, i magistrati ordinari e onorari, i giudici popolari ed il personale amministrativo di età superiore a cinquant'anni potranno accedere agli uffici giudiziari della Spezia soltanto se in possesso di certificazione Verde COVID-19 cosiddetta rafforzata, attestante cioè:

- ✓ a): l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- ✓ b): l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- ✓ c-bis): l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare, che rimane obbligatoria in caso di età inferiore a 50 anni.

2. sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1 i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV2, nonché, temporaneamente, i soggetti che, per effetto di infezione da SARS-CoV-2, hanno avuto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;

Si conferma la designazione della società Coopservice, ai fini dei controlli agli ingressi del palazzo di giustizia della Spezia, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.

La Spezia, 14/02/2022

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Diana Brusacà

Il Procuratore della Repubblica
Antonio Patrono